

La circolare tributaria n. 3/2021

Corrispettivi telematici. Il punto sulla situazione

di Augusto Gilioli – commercialista e revisore legale

Introduzione

Nel corso degli ultimi mesi, gli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi sono stati oggetto di numerosi interventi che hanno modificato l'impianto normativo, le modalità applicative e il regime sanzionatorio. Diverse sono anche le proroghe disposte in conseguenza del perdurare dell'emergenza sanitaria.

Il presente intervento si propone di fornire, in modo sistematico e organizzato, un riassunto delle principali novità in materia di corrispettivi telematici, con evidenza della entrata in vigore delle varie disposizioni.

Emergenza Covid e gestione dei corrispettivi telematici

Le misure urgenti di contenimento dell'epidemia da Covid-19, hanno disposto e continuano a disporre nelle zone caratterizzate da rischio di contagio elevato, chiusure generalizzate e/o mirate delle attività di commercio al dettaglio e dei servizi resi alla persona.

È pertanto importante conoscere le norme di comportamento, consigliate dall'Agenzia delle entrate, per la gestione dei corrispettivi telematici durante i periodi di fermo imposti per legge.

Nel caso di chiusura di una sede dotata di registratore telematico, allo stesso modo dei giorni in cui l'esercizio rimane chiuso per motivi ordinari (ad esempio, riposo settimanale, ferie o malattia), l'esercente non è tenuto a effettuare alcuna operazione sul registratore telematico, né a effettuare alcuna comunicazione all'Agenzia delle entrate.

In coincidenza con la giornata di riapertura, l'esercente è tenuto a effettuare la chiusura di cassa giornaliera. In quel momento il registratore telematico certifica, in modo automatico, l'assenza di corrispettivi memorizzati durante i giorni in cui l'esercizio è rimasto chiuso.

Decisamente più laboriosa è la seconda modalità operativa suggerita dall'Agenzia delle entrate. Secondo questa alternativa, all'inizio del periodo di chiusura, l'esercente può cambiare lo stato del registratore telematico da *"in servizio"* a *"fuori servizio"*. Per far ciò il contribuente o un suo intermediario

delegato, devono accedere con le proprie credenziali al portale *"Fatture e Corrispettivi"* e seguire il percorso: *"Vai a Corrispettivi - Gestore ed esercente - Ricerca dispositivo"*. A questo punto è possibile selezionare il dispositivo che si vuole mettere *"fuori servizio"*. Dalla pagina di *"Dettaglio dispositivo"*, è possibile accedere alla funzionalità di *"Cambio Stato"*.

Il giorno di riapertura, non è necessario effettuare alcun intervento sul portale, in quanto è il registratore stesso a comunicare automaticamente al sistema dell'Agenzia delle entrate, la variazione dello stato da *"fuori servizio"* a *"in servizio"*.

Nessun adempimento è invece richiesto per la chiusura temporanea dell'esercizio, agli esercenti esonerati dagli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi o che a seguito della proroga al 31 dicembre 2020 della cosiddetta *"fase transitoria"*, non si erano dotati di registratore telematico e che in tale fase non hanno utilizzato la procedura web *"Documento Commerciale on line"*.

A parere dell'Agenzia delle entrate, qualora negli esercizi aperti si dovessero verificare malfunzionamenti del registratore telematico durante il periodo di emergenza Coronavirus, l'esercente è tenuto ad adottare i seguenti comportamenti.

In caso di guasto totale, ovvero, quando non è possibile emettere i documenti commerciali relativi alle singole vendite, il contribuente deve:

- comunicare, direttamente o tramite il proprio intermediario delegato, lo stato di *"fuori servizio"* del registratore telematico all'Agenzia delle entrate. In questo modo il malfunzionamento viene evidenziato in fase di consultazione del *QRCode* dell'apparecchio e sia i clienti, sia gli eventuali verificatori, visualizzano l'informazione che il registratore telematico è momentaneamente *"fuori uso"*;
- contattare l'assistenza del produttore del registratore telematico, affinché venga effettuata, compatibilmente con la situazione emergenziale e nel rispetto delle misure di sicurezza, la riparazione dell'apparecchio;
- annotare manualmente su apposito registro i dati dei corrispettivi delle singole operazioni. L'annotazione può essere effettuata anche in modalità elettronica (ad esempio, *file* di *word* o *excel*). Inoltre, in via facoltativa, l'esercente può comunicare all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri, accedendo al portale *"Fatture e Corrispettivi"* e scegliendo il percorso *"Vai a Corrispettivi - Gestore ed esercente - Procedure di emergenza - Dispositivo fuori servizio"*.

Una volta riparato il registratore telematico, il sistema telematico dell'Agenzia delle entrate in concomitanza con la prima chiusura giornaliera, varia automaticamente lo stato del dispositivo da *"fuori servizio"* a *"in servizio"*, senza bisogno di ulteriori comunicazioni da parte dell'esercente.

Diversa è la procedura in caso di problemi di connettività *internet*. In questa situazione i documenti commerciali sono regolarmente emessi nel corso della giornata. Pertanto, il registratore telematico ha correttamente memorizzato i dati dei corrispettivi ma non riesce a trasmetterli. In questi casi, secondo l'Agenzia delle entrate, l'esercente deve:

- estrarre dal registratore telematico il *file* contenente i dati dei corrispettivi telematici, elaborato e sigillato, ma non trasmesso. Il *file* deve essere riportato su una memoria esterna (ad esempio USB);
- collegarsi tramite *pc* o *tablet* al portale “*Fatture e Corrispettivi*”, scegliere il percorso “*Vai a Corrispettivi* – *Gestore ed esercente - Procedure di emergenza – Assenza di rete*”, ed effettuare il caricamento (*upload*) e l'invio del *file*. Se i *file* sono più di uno, l'*upload* dovrà essere effettuato singolarmente. Tale operazione può essere svolta anche dall'intermediario delegato.

Registratore telematico obbligatorio dal 1° gennaio 2021

Le norme fiscali che hanno disposto l'obbligo della memorizzazione elettronica dei corrispettivi e della successiva trasmissione telematica, hanno previsto per l'esercente la possibilità di avvalersi della c.d. “*fase transitoria*”, mettendo a disposizione dello stesso, ulteriori 6 mesi di tempo per dotarsi dei registratori telematici. In tale periodo gli esercenti, pur essendo tenuti all'emissione di ricevute e scontrini, potevano procedere all'invio telematico dei corrispettivi giornalieri, entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni di vendita o di prestazione di servizi.

Per gli esercenti con volume d'affari superiore ai 400.000 euro, la “*fase transitoria*” è terminata il 31 dicembre 2019. Per gli esercenti con volume d'affari inferiore ai 400.000 euro, il periodo transitorio era ancora in corso quando si è verificata l'emergenza sanitaria. In considerazione delle condizioni di obiettiva difficoltà che gli esercenti e i distributori di registratori telematici si sono trovati ad affrontare, il Decreto Rilancio ha differito al 1° gennaio 2021 la conclusione della “*fase transitoria*” per questa seconda categoria di esercenti. Tali operatori economici hanno pertanto potuto continuare a emettere scontrini e ricevute, avendo come solo obbligo la trasmissione mensile dei corrispettivi giornalieri.

In conseguenza della conclusione definitiva della “*fase transitoria*”, a far data dal 1° gennaio 2021, il registratore telematico o la procedura *web* “*Documento Commerciale on line*”, sono gli unici strumenti a disposizione di tutti gli esercenti “*non esonerati*”, per adempiere correttamente agli obblighi di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi.

Con la definitiva entrata a regime della normativa, la memorizzazione elettronica deve essere effettuata non oltre il momento di ultimazione dell'operazione. Negli stessi termini, in caso di richiesta del cliente, deve essere emesso il documento che certifica l'operazione (documento commerciale o fattura).

A regime dal 1° gennaio 2021 l'obbligo dei corrispettivi telematici per i distributori di carburanti

Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2021, dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi per gli impianti che hanno un "erogato" inferiore a 1 milione e mezzo di litri, si completa l'estensione della normativa a tutti i distributori di carburante.

I soggetti con liquidazione Iva trimestrale possono continuare a effettuare l'invio dei corrispettivi entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. I soggetti "mensili" devono invece procedere all'invio con cadenza mensile, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

Le modalità di trasmissione dei corrispettivi relativi alla cessione di benzina e gasolio, prevedono che l'inoltro avvenga mediante il tracciato unico "*Cessione carburanti & Registro C.S.*", al Portale Unico Dogane. Il tracciato deve contenere anche i dati necessari per la prevista impostazione delle semplificazioni in materia di tenuta del registro di carico e scarico.

Per le operazioni che rientrano nella disciplina prevista dal comma 1, del provvedimento n. 106701/2018 come ad esempio:

- le cessioni che avvengono all'interno dello *shop* dell'area di servizio;
- le cessioni di carburanti diversi da benzina e gasolio per autotrazione;
- le prestazioni di servizi erogate

le modalità di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi sono quelle previste per la generalità degli altri soggetti. Pertanto, gli obblighi devono essere assolti mediante registratore telematico e l'invio deve essere effettuato entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione. Si ricorda che per questa tipologia di operazioni è ancora vigente l'esonero dagli obblighi qui trattati, qualora i relativi ricavi o compensi non superino l'1% del volume d'affari complessivo dell'anno precedente.

Qualora queste operazioni vengano poste in essere tramite distributori automatici la memorizzazione e l'invio telematico sono sempre obbligatori *ex articolo 2*, comma 2, D.Lgs. 127/2015. Il comma 2 disciplina gli obblighi di trasmissione per i distributori automatici. Rientrano in questa categoria, ad esempio, gli incassi delle macchinette cambia monete utilizzati per fruire del servizio di autolavaggio. Tali corrispettivi devono formare oggetto di autonomo invio, almeno ogni 60 giorni, con le modalità e i termini previsti dal provvedimento n. 61936/2017.

Secondo l'Agenzia delle entrate, solamente nel caso in cui il distributore di carburanti sia dotato di registratore telematico, fermo restando l'invio autonomo dei dati al Portale Unico Dogane per le

cessioni di benzina e gasolio, è possibile inviare unitariamente attraverso il registratore telematico i corrispettivi delle operazioni previste dal comma 1 (corrispettivi ordinari) e quelli delle operazioni previste dal comma 2 (*vending machine*).

Lotteria degli scontrini solo a partire da febbraio 2021 e limitata agli acquisti effettuati con pagamenti elettronici

Il Decreto "Milleproroghe" (D.L. 183/2020) ha differito al mese di febbraio 2021 l'avvio della lotteria degli scontrini. Lo stesso Decreto ha demandato a un provvedimento congiunto tra Agenzia delle dogane e monopoli e Agenzia delle entrate, da emanarsi entro e non oltre il prossimo 1° febbraio, la definizione delle:

- modalità di estrazione e dell'entità dei premi in palio;
- disposizioni necessarie per l'avvio della lotteria.

È inibita, fino al 1° di marzo 2021, anche la possibilità per i consumatori di segnalare la mancata acquisizione del codice lotteria da parte degli esercenti.

La Legge di Bilancio (L. 178/2020) ha previsto la limitazione della partecipazione alla lotteria ai soli acquisti pagati mediante strumenti tracciabili elettronici di pagamento (carte di credito, debito, bancomat, etc.).

Nuovo tracciato di invio dei corrispettivi telematici – obbligo di utilizzo a partire dal 1° aprile 2021

Il provvedimento n. 389405 del 23 dicembre 2020 ha disposto la proroga al 1° aprile 2021 del termine per adeguarsi al nuovo tracciato telematico per l'invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (versione 7.0 di giugno 2020). Considerate le difficoltà legate alla situazione provocata dall'epidemia Covid-19, il provvedimento ha posticipato di 3 mesi la data di utilizzo del nuovo tracciato telematico per l'invio dei corrispettivi e quella di adeguamento dei registratori telematici. Vengono prorogati al 31 marzo 2021 anche i termini entro i quali i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche dei modelli già approvati dall'Agenzia delle entrate.

L'aggiornamento delle specifiche tecniche per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi si è resa necessaria per gestire, in modo più efficiente ed efficace, alcune particolari tipologie di operazioni. L'aggiornamento del tracciato interesserà ad esempio la gestione dei buoni

pasto, degli omaggi, gli arrotondamenti per i pagamenti in contanti, la distinzione tra cessione di beni o prestazioni di servizi e le casistiche in cui il commerciante operi con più codici attività Ateco.

Anche le modifiche sul *layout* del documento commerciale si pongono l'obiettivo di renderne più semplice la compilazione e la lettura, con riferimento alle tipologie di operazioni che richiedono configurazioni specifiche come ad esempio i buoni, i resi, gli omaggi e così via.

Sulla base delle nuove specifiche:

“il registratore telematico memorizza l'importo complessivo dell'ammontare totale imponibile da assoggettare a Iva, al lordo dei corrispettivi non riscossi per cessioni di beni consegnati e al netto dei seguenti valori:

- resi;*
- annulli;*
- corrispettivi non riscossi in caso di cessione di beni in sospeso non consegnati;*
- corrispettivi non riscossi in caso di prestazioni di servizi;*
- corrispettivi non riscossi per i quali, al documento commerciale è collegata una fattura;*
- corrispettivi derivanti dalle fatture emesse tramite il medesimo Rt;*
- corrispettivi non riscossi in caso di «Distinta contabile riepilogativa Ssn», da indicare solo per i Rt configurati per il Sistema Tessera sanitaria.”*

I casi particolari risolti con le nuove specifiche tecniche.

Il documento commerciale va rilasciato all'atto dell'ultimazione della prestazione di servizi o all'atto della consegna dei beni venduti (nulla è cambiato rispetto ai comportamenti adottati sino al 2019 con compilazione della ricevuta fiscale o l'emissione dello scontrino fiscale) e il contenuto del documento commerciale aggiornato alle specifiche tecniche emanate con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2019 prevede, tra l'altro, l'indicazione espressa del:

- corrispettivo pagato in contanti;
- corrispettivo pagato con strumenti elettronici (carte di credito, carte di debito, carte prepagate);
- corrispettivo non pagato.

Le specifiche tecniche attualmente in vigore prevedono che confluiscono nei corrispettivi inviati telematicamente anche i dati relativi agli importi non riscossi e quelli relativi ai *ticket restaurant*.

Nel tracciato *“Allegato – Tipi Dati per i Corrispettivi”* i valori dei corrispettivi non riscossi sono inglobati nel valore complessivo dei corrispettivi, distinti per aliquota. All'atto dell'incasso del corrispettivo l'esercente è tenuto all'emissione di un nuovo documento commerciale che deve espressamente richiamare quello emesso in precedenza con *“corrispettivo non riscosso”*.

La procedura sopra esposta comporta di fatto un doppio invio dei dati dei corrispettivi, con conseguente disallineamento tra i dati dei corrispettivi trasmessi e le risultanze delle liquidazioni periodiche. Il problema evidenziato sarà risolto con le nuove regole tecniche.

In caso di omaggi il documento commerciale dovrà evidenziare:

- l'importo del bene omaggiato (con evidenza dell'aliquota);
- lo storno dell'addebito in conseguenza dell'omaggio (con evidenza dell'aliquota);
- l'importo dell'Iva relativa all'omaggio;
- l'importo pagato dal soggetto che riceve l'omaggio (pari a zero se l'esercente non si avvale della rivalsa).

La procedura per la gestione degli acconti prevede l'emissione di 2 distinti documenti commerciali.

Il primo viene rilasciato al momento dell'incasso dell'acconto ed evidenzia l'importo riscosso (con evidenza dell'aliquota Iva). Il secondo documento, emesso al momento del saldo, deve riportare:

- il prezzo totale del prodotto (con evidenza dell'aliquota);
- l'importo, con segno negativo, dell'acconto precedentemente riscosso (con evidenza dell'aliquota);
- il totale del corrispettivo incassato a saldo (pari alla differenza tra il prezzo e l'acconto).

Particolari modalità di compilazione del documento commerciale sono previste anche per i casi di buoni "monouso" o "multiuso".

Nel primo caso, essendo noto fin da subito il trattamento Iva del bene o servizio cui il buono dà diritto, l'Iva sarà da computare nel documento commerciale di acquisto del buono. Questo dovrà poi essere espressamente richiamato, al momento dell'utilizzo del buono, nel documento commerciale definitivo emesso a importo zero.

Nel caso "multiuso", il primo documento commerciale riporterà una operazione non soggetta. Il documento emesso al momento di utilizzo del buono evidenzierà, oltre all'Iva complessiva, anche lo storno dal totale da pagare dell'importo derivante dall'utilizzo del buono.

Trasmissione dei corrispettivi al Sistema Tessera Sanitaria rinviato al 1° gennaio 2022

Alla lista dei differimenti si aggiunge il rinvio dell'obbligo di trasmissione dei corrispettivi giornalieri al Sistema Tessera Sanitaria, per tutti gli esercenti tenuti alla comunicazione dei dati a tale sistema informativo ai fini della predisposizione delle dichiarazioni precompilate. Si tratta ad esempio delle farmacie, delle parafarmacie e degli ottici. La nuova proroga è disposta dal Decreto "Milleproroghe" (D.L. 183/2020).

Trasmissione dei corrispettivi a mezzo di sistemi evoluti di incasso

La Legge di Bilancio (L. 178/2020) proroga al 1° luglio 2021 l'operatività dell'[articolo 1](#), comma 5, D.Lgs. 127/2015, per effetto del quale i soggetti che adottano sistemi evoluti di incasso dei corrispettivi, attraverso carte di debito/credito e altre forme di pagamento elettronico, possono assolvere mediante tali sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

Esoneri

Il Mef con D.M. 10 maggio 2019 ha individuato specificamente i soggetti e le tipologie di attività esonerate, sia pure per un periodo di tempo "limitato", dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Sulla base di tale provvedimento e come confermato anche dalla [circolare n. 3/E/2020](#), sono esonerate per il primo periodo di applicazione della normativa ma a tempo indeterminato:

- le operazioni non soggette all'obbligo di cui all'[articolo 2](#), D.P.R. 696/1996 e D.M. 13 febbraio 2015 e D.M. 27 ottobre 2015 ovvero quelle per le quali, in vigore della previgente normativa, non era richiesta né l'emissione della ricevuta fiscale, né l'emissione dello scontrino fiscale;
- le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;
- le operazioni effettuate a bordo di navi, treni o aerei nel corso di un trasporto internazionale;

Il D.M. 10 maggio 2019 ha previsto un esonero temporaneo fino al 31 dicembre 2019 per le seguenti operazioni:

- collegate e connesse a quelle sopra evidenziate, nonché alle operazioni di cui all'[articolo 22](#), D.P.R. 633/1972;
- "marginali" rispetto a quelle sopra richiamate e a quelle per le quali sussiste l'obbligo di fatturazione ai sensi dell'[articolo 21](#), D.P.R. 633/1972. Sono da ritenersi marginali le operazioni che non superino l'1% del volume d'affari complessivo dell'anno precedente;
- diverse dalle cessioni di benzina e gasolio effettuate dai distributori di carburante, a condizione che risultino "marginali" (1% del volume d'affari).

Successivamente il D.M. 24 dicembre 2019, modificando il citato D.M. 10 maggio 2019 ha prorogato a tempo indeterminato l'esonero per le operazioni collegate e connesse e per le operazioni marginali (anche per i distributori di carburante). Di fatto, per tali operazioni, l'esonero è applicabile anche per il 2021 e verrà meno soltanto dalla data che sarà fissata da uno specifico Decreto.

Per le operazioni esonerate resta obbligatoria l'annotazione degli incassi nel registro dei corrispettivi.

Capolinea per il *bonus* registratori telematici

Il credito d'imposta previsto per l'acquisto dei registratori di cassa telematici e/o per l'adattamento dei registratori di cassa, spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2020. Allo stato attuale non sono previste proroghe dell'agevolazione.

Modifica del regime sanzionatorio

La Legge di Bilancio (L. 178/2020) modifica, con decorrenza 1° gennaio 2021, il regime sanzionatorio degli adempimenti connessi agli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Le modifiche introdotte prevedono una sanzione pari al 90% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato/trasmesso (con un minimo di 500 euro) in caso di:

- mancata o non tempestiva memorizzazione/trasmissione;
- memorizzazione/trasmissione con dati incompleti o non veritieri.

La sanzione trova applicazione qualora i dati dei corrispettivi dell'operazione non siano regolarmente memorizzati o trasmessi ed è irrogabile anche in caso di mancato o irregolare funzionamento del registratore telematico.

È prevista l'applicazione di un'unica sanzione pur a fronte di violazioni inerenti i diversi momenti dell'adempimento (memorizzazione/trasmissione).

La mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l'omessa verifica periodica del registratore telematico è punita con la sanzione da 250 a 2.000 euro, nel caso in cui alla violazione non conseguano omesse annotazioni.

Per questa tipologia di sanzioni non opera il meccanismo del "cumulo giuridico" ma nel caso in cui le omissioni non abbiano inciso sulla corretta liquidazione dell'Iva è applicabile una sanzione ridotta pari a 100 euro per ogni omessa trasmissione.

Per la mancata emissione del documento commerciale (o nei casi in cui questi documenti siano ancora utilizzabili, degli scontrini fiscali e delle ricevute fiscali) è prevista l'applicazione di una sanzione pari al 90% dell'imposta. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni sull'apposito registro, in presenza di mancato o irregolare funzionamento del registratore di cassa.

La Legge di Bilancio introduce inoltre le seguenti sanzioni:

- da 1.000 a 4.000 euro, in caso di omessa installazione dei registratori telematici;
- da 3.000 a 12.000 euro, in caso di manomissione e/o alterazione dei registratori telematici.

La sanzione è applicabile anche ai soggetti che fanno uso di tali strumenti manomessi/alterati o ne consentano l'utilizzo ad altri. È fatta salva, l'applicazione delle sanzioni penali, nel caso in cui tali comportamenti costituiscano reato.

È prevista la sospensione della licenza di esercizio dell'attività per un periodo da 3 giorni a 1 mese, qualora, nel corso di un quinquennio siano compiute (in giorni diversi), 4 delle seguenti violazioni:

- omessa emissione di ricevute o scontrini fiscali;
- mancata o non tempestiva memorizzazione e/o trasmissione;
- memorizzazione e/o trasmissione con dati incompleti o non veritieri.

Se i corrispettivi oggetto di contestazione eccedono la somma di 50.000 euro, la sospensione è disposta per un periodo da 1 a 6 mesi.

È altresì disposto che in caso di omessa installazione o di manomissione o di alterazione del registratore telematico, trovano applicazione le medesime sanzioni previste per l'omessa installazione del registratore di cassa (sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo da 15 giorni a 2 mesi ovvero da 2 a 6 mesi in caso di recidiva).

Non è consentito regolarizzare tramite il ravvedimento l'omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati errati e/o incompleti, quando la violazione è già stata constatata.

SCHEDA DI SINTESI

Nel corso degli ultimi mesi, gli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi sono stati oggetto di numerosi interventi che hanno modificato l'impianto normativo, le modalità applicative e il regime sanzionatorio.



Diverse sono anche le proroghe disposte in conseguenza del perdurare dell'emergenza sanitaria.



Il presente intervento si propone di fornire in modo sistematico e organizzato, un riassunto delle principali novità in materia di corrispettivi telematici, con evidenza della entrata in vigore delle varie disposizioni.